

## COME RICHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE

Dal **1° gennaio 2010** la domanda di accertamento di invalidità civile, handicap e disabilità si presenta all'**INPS** e non più alle Aziende Sanitarie.

L'intero procedimento è stato **informatizzato** e l'accesso è consentito agli utenti muniti di PIN, rilasciato dall'INPS. Possono accedere al sistema i cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni delle Aziende sanitarie e il personale autorizzato dell'INPS.

La prima cosa da fare è inserire nel sistema il **certificato medico** che attesti la patologia invalidante, che va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima richiedere il PIN al sistema. Tale certificato ha validità 30 giorni, entro i quali deve essere presentata la domanda.

La **domanda** può essere presentata dal cittadino autonomamente oppure attraverso gli enti abilitati. I soggetti autorizzati sono due: i **patronati di assistenza** e le **associazioni delle persone con disabilità** (l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità

Intellettiva e/o Relazionale - ANFFAS; l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC; l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ENS; l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - UIC), anche se solo i patronati di assistenza possono seguire tutto il procedimento, dall'accertamento sanitario alla concessione ed erogazione delle provvidenze economiche, le associazioni possono solo seguire la fase dell'accertamento sanitario.

I nuovi *termini* previsti sono:

- **30 giorni** dalla presentazione della domanda per l'effettuazione della visita (**15 giorni** in caso di gravi patologie di cui all'elenco del decreto ministeriale del 2 agosto 2007, che individua le patologie per le quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e che, al n. 9, indica le "patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco").
- **120 giorni** dalla presentazione della domanda all'erogazione delle provvidenze.

L'invito a **visita** viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La visita avviene presso la Commissione della Azienda Sanitaria. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche viene anche attivato il procedimento per la relativa concessione ed erogazione. Il verbale viene inviato al cittadino dall'INPS.

Avverso i **verbali** di invalidità civile o di handicap deve presentarsi al Tribunale di residenza del richiedente, entro sei mesi dalla notifica del verbale, istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie (Legge 111/2011), solo alla conclusione di tale procedimento, nel caso in cui si vogliano contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, può introdursi il ricorso giudiziario.

L'accertamento dell'invalidità civile dà diritto alla concessione delle correlate **provvidenze economiche**, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Tali provvidenze economiche spettano anche allo **straniero extracomunitario** residente in Italia, con regolare permesso di soggiorno di almeno un anno (v. Messaggio INPS n. 13983 del



	04/09/2013, in adeguamento delle varie sentenze della Corte Costituzionale susseguitesi sul tema, nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013).
--	--

## LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

### INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Importo per il 2014: € 504,07

Requisiti: *invalidità civile totale* e una delle due seguenti condizioni: «*l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*» oppure la necessità di «*un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*».

Viene erogata a prescindere dal reddito posseduto e a prescindere dall'età.

L'INPS, con una comunicazione interna del 20 settembre 2010, rivolta ai Dirigenti regionali, ha fornito le "*Linee Guida operative in invalidità civile*", che contengono, tra le altre, indicazioni relative ai requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Tali Linee Guida forniscono un'interpretazione restrittiva delle due condizioni suddette.

Per quanto riguarda *l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*, secondo l'INPS, non basta la semplice difficoltà a deambulare ma occorre l'impossibilità e l'aiuto dell'accompagnatore deve essere permanente e non saltuario. Per cui, nel caso dell'utilizzo di ausili che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione, quest'ultimo non ha diritto all'indennità di

accompagnamento.

Le Linee Guida, a proposito degli *atti quotidiani della vita*, specificano che essi debbano intendersi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare. Le attività extradomiciliari non hanno pertanto rilevanza ai fini valutativi.

Il requisito, poi, della *necessità di un'assistenza continua* da parte di terzi deve essere inteso come un'assistenza che si esplica nell'arco dell'intera giornata e non solo in saltuari momenti.

L'INPS consiglia di limitarsi alla valutazione delle sole attività "basali", cioè strettamente elementari, e solo in casa.

Sia per l'impossibilità alla deambulazione autonoma, sia per l'impossibilità dell'espletamento autonomo degli atti quotidiani della vita, l'INPS specifica che debba trattarsi di condizioni cliniche non suscettibili di miglioramenti, quindi irreversibili e immodificabili da qualsiasi ausilio.

### **INDENNITÀ DI FREQUENZA**

Importo per il 2014: € 279,19

Viene erogata ai *minorenni* ai quali siano accertate

«*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le*

***funzioni della propria età».***

Occorre che il beneficiario non disponga di un reddito annuo superiore ad un certo limite (limite per il 2014: **€ 4.795,57**). Occorre inoltre che il beneficiario frequenti in modo continuo o periodico un **centro terapeutico o di riabilitazione** o un **centro di formazione professionale** o una **scuola** (compreso l'asilo nido, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 467/2002).

L'indennità viene erogata per tutta la durata di tale frequenza.

**PENSIONE DI INABILITÀ**

Importo per il 2014: **€ 279,19**

Viene erogata all'**invalido civile totale** al compimento del **diciottesimo anno** d'età, qualora egli non disponga di un reddito annuo superiore ad un certo limite (limite per il 2014: **€ 16.449,85**).

È compatibile con l'indennità di accompagnamento.

**ASSEGNO DI ASSISTENZA**

Importo per il 2014: **€ 279,19**

Viene erogato al compimento del **diciottesimo anno** d'età, in caso di accertamento di un'invalidità civile pari almeno al 74%

(74%-99%).

Occorre inoltre che il beneficiario non disponga di un reddito annuo superiore ad un certo limite (limite per il 2014: € **4.795,57**), che sia iscritto alle liste di collocamento o che sia stato dichiarato non collocabile al lavoro o che dimostri la frequenza scolastica.